



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 8/GST del 7 maggio 2021

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 7/GST (2020/2021)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 7 maggio 2021,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## CAMPIONATO DI ECCELLENZA

### GARE DEL 25/4/2021

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 25/4/2021 ALBANOVA CALCIO – NUOVA NAPOLI NORD

Il G.S.T. visto il preannunzio di reclamo notificato dalla A.S.D. NUOVA NAPOLI NORD a mezzo pec del 26.4.21; visto il reclamo notificato dalla predetta Società a mezzo pec il 29.4.21; rilevata che è stata effettuata da parte delle segreteria del G.S.T. rituale comunicazione alle Società ex art. 67 1<sup>a</sup> comma CGS; - rilevato che la Società Albanova Calcio notificava a questo Giudice, a mezzo pec del 29.4.21 ,controdeduzioni al reclamo prodotto dalla ASD Nuova Napoli Nord ivi eccependo la tardività nell'inoltro del reclamo e per l'effetto dichiarare inammissibile lo stesso e omologare il risultato della gara; - rilevato che l'art. 67, 2<sup>a</sup> comma, CGS così recita " Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata . entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta gara"; - rilevato che la gara si è svolta il 25.4.21, il ricorso doveva essere improrogabilmente notificato a questo Ufficio entro il 28.4.21 per cui lo stesso risulta presentato tardivamente. P.Q.M., questo GST, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 84 del 27.4.21, pg.696, così dispone: a) dichiara l'inammissibilità del ricorso e per l'effetto lo rigetta; b) conferma e per l'effetto omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 3 / 0 in favore della ASD Albanova Calcio; c) dispone trattarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Maurizio La Duca**

#### GARA DEL 28/4/2021 U.S. FAIANO 1965 – AGROPOLI

Il GST, letto il preannunzio di reclamo ed il reclamo, ritualmente presentati nei termini dalla U.S. FAIANO, con il quale ultimo la predetta Società ha lamentato che la Società U.S. Agropoli ha fatto partecipare alla gara, US FAIANO / US AGROPOLI del 28.4.21, il calciatore Sig. Margiotta Vincenzo (nato il 5.11.81) in posizione irregolare agli effetti del tesseramento per essere stato tesserato in data 13.8.20 con la Virtus Cilento, in data 10.09.20 con la U.S. Agropoli, in data 29.3.21 con la SS Nola 1925 ed infine impiegato dalla U.S. Agropoli nella gara oggetto del reclamo, il tutto in contrasto alla limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF e per l'effetto "nel dichiararsi che la gara è stata disputata in

maniera irregolare in quanto il Margiotta non aveva titolo a partecipare per difetto di tesseramento, si chiedeva di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3"; rilevato che la Società reclamata faceva pervenire a questo Organo una memoria difensiva con la quale si eccepeva l'inammissibilità ed infondatezza dell'avverso ricorso e quindi con richiesta di rigetto dello stesso, il tutto per una falsa interpretazione dell'art. 95, comma 2, NOIF; - disposti ed effettuati i relativi accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Margiotta Vincenzo (nato il 5.11.81) per la stagione 2020/2021 è stato tesserato con la Polisportiva Virtus Cilento il 13.8.20; con la U.S. Agropoli il 10.9.20, con la S.S. Nola 1925 ed infine con U.S. Agropoli il 9.4.21 tutte Società appartenenti alla LND; - rilevata che è stata effettuata da parte della segreteria del G.S.T. rituale comunicazione alle Società ex art. 67 comma 6 CGS.; - rilevato che la Società U.S. AGROPOLI, a mezzo del proprio procuratore e difensore Avv. Gaetano Aita, giusta procura in calce alla memoria difensiva, notificava il 5.5.21 a questo Giudice una memoria con la quale, in accoglimento degli specifici motivi ivi addotti, chiedeva il rigetto del ricorso e l'omologa del risultato della gara.

In primis questo Giudice ritiene la necessità di precisare, contrariamente a quanto affermato in ricorso che l'art. 95, 2<sup>a</sup> comma, NOIF, pubblicato con C.U. n. 238/A il 26.6.20, così recita "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione".

Quindi l'ipotesi limitativa così come prevista dal predetto art. 95, 2<sup>a</sup> comma, NOIF, non riguarda affatto il calciatore Margiotta che sebbene "non professionista", non risulta tesserato con Società professionistiche ma al contrario solo con Società appartenenti alla L.N.D. e quindi il Margiotta poteva ed è stato regolarmente schierato in campo nella gara dalla Società U.S. Agropoli; inoltre, questo Giudice rileva che il ricorso, così come formulato, risulta inammissibile in quanto stilato in contrasto con il dettato sia dell'art. 49 CGS ove si legge "i ricorsi ed i reclami devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica" e sia dell'art. 67 CGS ove si legge "che il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato".

Orbene dalla lettura del ricorso si rileva che la reclamante mentre eccepisce la violazione della U.S. Agropoli dell'art. 95, 2<sup>a</sup> comma, NOIF, poi nelle conclusioni chiede a questo Giudice di dichiarare che "la gara è stata disputata in modo irregolare dalla US Agropoli, in quanto il calciatore Margiotta Vincenzo non aveva titolo a partecipare in difetto di tesseramento.

P.Q.M., questo GST, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 86 del 30.04.21, pag. 705, così dispone: a) dichiara il ricorso proposto dalla U.S. FAIANO inammissibile ed infondato nel merito e per l'effetto lo rigetta; b) conferma e per l'effetto omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1 / 2 in favore della in favore della U.S. AGROPOLI; c) dispone trattarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Maurizio La Duca**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 7 maggio 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**